

1 CONTESTO NORMATIVO

1.1	LEGISLAZIONE COMUNITARIA	2
1.1.1	La direttiva europea 98/30/CE	2
1.1.2	La direttiva europea 03/55/CE	2
1.1.3	Il regolamento 1775/2005/CE	2
1.2	LEGISLAZIONE NAZIONALE	3
1.2.1	Legge n. 481/95	3
1.2.2	Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. “decreto Letta”) ..	3
1.2.3	Decreto ministeriale 24 giugno 2002.....	4
1.2.4	Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. “legge Marzano”)	5
1.2.5	Decreto Ministeriale 29 settembre 2005.....	5
1.3	DELIBERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	5
1.3.1	Deliberazione n. 120/01.....	5
1.3.2	Deliberazione n. 144/07.....	5
1.3.3	Deliberazione n. 11/07 (con integrazioni dalla n. 311/01)	6
1.3.4	Deliberazione n. 137/02.....	6
1.3.5	Deliberazione n. 42/05.....	6
1.3.6	Deliberazione n. 138/04.....	6
1.3.7	Deliberazione n. 166/05.....	7
1.3.8	Deliberazione n. 185/05.....	7
1.3.9	Deliberazione n. 147/19.....	7
1.3.10	Deliberazione n. 139/23.....	8
1.3.11	Deliberazione n. 512/21 e s.m.i.....	8

1.1 LEGISLAZIONE COMUNITARIA

1.1.1 La direttiva europea 98/30/CE

Il processo di regolamentazione del settore del gas naturale in ambito comunitario è stato avviato mediante l'emanazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Obiettivo principe del legislatore comunitario fu quello di operare un processo di liberalizzazione del settore al fine di creare un mercato interno del gas, ossia, in conformità a quanto dispone il trattato di Maastricht, "uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale".

Dalla direttiva si desumono quindi i principi attraverso cui conseguire l'obiettivo principale: l'eliminazione dei monopoli legali nel campo della produzione, degli interscambi commerciali e della realizzazione delle reti di trasporto; la trasparenza delle imprese, mediante la separazione contabile delle loro attività interne alla filiera del gas; il diritto di accesso alle infrastrutture a rete ed ai servizi accessori per soggetti terzi qualificati, nonché l'apertura omogenea e crescente dei mercati nazionali in termini di libertà d'acquisto dei clienti idonei e di libertà di vendita delle imprese¹.

1.1.2 La direttiva europea 03/55/CE

La Direttiva 03/55/CE, approvata nella seconda metà del 2003 e che abroga la direttiva 98/30/CE, vuole dare un quadro di riferimento chiaro e completo al mercato del gas europeo, cercando di completare i disposti della precedente direttiva, con indicazioni più precise e dando una chiara accelerazione al processo da questa avviato prevedendo la completa apertura dei mercati gas di tutti gli stati membri entro il 1° Luglio 2007.

Le disposizioni sufficientemente chiare, precise e determinate sono applicabili dall'entrata in vigore della direttiva stessa.

1.1.3 Il regolamento 1775/2005/CE

Il regolamento del 28 settembre 2005 stabilisce norme non discriminatorie per l'accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali, tramite la definizione di principi armonizzati riguardanti:

- le tariffe o le relative metodologie di calcolo,

¹ Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003 è stata pubblicata la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

- ❑ l'accesso alla rete e l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi,
- ❑ i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione,
- ❑ la determinazione degli obblighi di trasparenza,
- ❑ le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

1.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE

1.2.1 Legge n. 481/95

Con la legge citata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", il legislatore italiano intende garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, proponendosi di assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, e con l'obiettivo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

In particolare, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse (art.1).

A tal fine viene istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale è deputata, tra l'altro, a controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, come quello di trasporto, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, e a prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

1.2.2 Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. "decreto Letta")

La direttiva gas è stata recepita in Italia attraverso la legge 17 maggio 1999, n. 144 (legge delega) e attuata col decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (decreto Letta) recante norme comuni per il mercato interno del gas e attuativo della legge delega stessa.

Con l'art. 41 la legge delega ha dettato le linee guida cui il Governo doveva uniformarsi per dare attuazione alla direttiva, stabilendo in particolare che le norme attuative avrebbero dovuto garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas e che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscono società separate per le attività di importazione, trasporto e stoccaggio e distribuzione.

Il decreto Letta, sulla scorta delle linee guida suddette, ha provveduto a disciplinare ogni singola tratta della filiera del gas (importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita).

Per quanto attiene all'attività di trasporto, essa viene definita come "il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione", ed è considerata attività di interesse pubblico. In particolare, le imprese che svolgono tale attività sono tenute ad allacciare alla propria rete i soggetti che ne facciano richiesta, purché le opere siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

Le imprese che svolgono queste attività sono responsabili dei servizi accessori al governo dei flussi del gas e sono obbligate a tutte le attività che assicurino sicurezza, affidabilità, efficienza, minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

Tali imprese devono agire secondo un codice di rete, da adottarsi, per le imprese di trasporto esistenti, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento col quale l'Autorità fissa i criteri di accesso alla rete. Mediante tale codice si regola quindi l'accesso al sistema che le imprese di trasporto sono obbligate a concedere a chi ne faccia richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso.

Le imprese di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema alle altre imprese o ai clienti idonei che non dispongano della capacità richiesta necessaria o qualora l'accesso impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" (art. 24-25-26).

1.2.3 Decreto ministeriale 24 giugno 2002

Il decreto stabilisce i criteri in base ai quali il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 17 del decreto Letta, rilascia alle imprese del gas l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale sull'intero territorio nazionale. A tal fine il richiedente deve avere disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri stabiliti nel decreto Letta, alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale; deve dimostrare la provenienza del gas naturale e l'affidabilità del sistema del trasporto; deve dimostrare infine l'adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

Le autorizzazioni possono essere revocate in caso di accertamenti difforni da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto Letta, di mancata comunicazione del perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas ed alla capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste. La revoca costituisce valido motivo di diniego per un periodo di due anni di nuove autorizzazioni per la vendita del gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante.

1.2.4 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. “legge Marzano”)

Con la legge citata, recante norme per il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, il legislatore italiano:

- precisa gli ambiti di influenza normativa dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione degli obiettivi generali di politica energetica;
- integra e/o modifica le principali norme dei diversi settori energetici.

1.2.5 Decreto Ministeriale 29 settembre 2005

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2005, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 4, e dell'articolo 36, del decreto legislativo n. 164/00 e dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 239/04 stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.

1.3 DELIBERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1.3.1 Deliberazione n. 120/01

La Deliberazione n. 120/01 ha stabilito, in ottemperanza al disposto dell’art. 23 del decreto Letta, i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l’utilizzo del terminale di GNL, per il primo periodo di regolazione.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi delle attività di trasporto e di rigassificazione, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La Deliberazione aveva altresì provveduto a disporre con urgenza in merito al conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l’estero e di uscita della rete nazionale e dei punti di riconsegna, nonché in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema, da applicarsi fino all’emanazione delle disposizioni di cui all’art. 24, c. 5 del decreto Letta. Queste ultime sono state emanate attraverso la Deliberazione n. 137/02. La Deliberazione è stata successivamente integrata con l’introduzione di una riduzione del corrispettivo unitario di capacità nei casi di avviamento e prevedendo un regime tariffario agevolato nei casi di prelievo concentrato in periodi definiti come “fuori punta”

1.3.2 Deliberazione n. 144/07

La Deliberazione riconosce ai clienti idonei la facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale.

1.3.3 **Deliberazione n. 11/07 (con integrazioni dalla n. 311/01)**

La Deliberazione in oggetto detta le direttive per la separazione contabile ed amministrativa imposta ai soggetti giuridici, che operano nel settore del gas, dall'art. 21 del decreto Letta, tra i quali figurano anche le imprese di trasporto del gas.

Le separazioni hanno l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci delle imprese del gas e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni.

1.3.4 **Deliberazione n. 137/02**

Con tale Deliberazione l'Autorità ha definito criteri atti a garantire a tutti gli Utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo quindi obblighi informativi a carico delle imprese di trasporto a beneficio degli Utenti e dell'Autorità, nonché le condizioni di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di trasporto ai quali le imprese di trasporto di gas devono uniformarsi nell'elaborazione del proprio codice di rete.

In particolare il codice di rete, espressione dell'attività di autoregolamentazione imposta dal decreto Letta, deve contenere le regole finalizzate ad individuare gli Utenti coi quali l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le regole finalizzate a determinare la capacità di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo, oltre alle condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare con gli Utenti i quali abbiano avuto accesso alla rete.

La Deliberazione è stata poi integrata e modificata dalla Deliberazione n° 41/05 che ha introdotto:

- ❑ la definizione puntuale di "emergenza di servizio";
- ❑ l'esenzione al pagamento dei corrispettivi di scostamento nei casi di fornitura di gas naturale a mezzo di carri bombolai in alcuni casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione.

1.3.5 **Deliberazione n. 42/05**

La Deliberazione reca le nuove disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e il gas precedentemente regolamentate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 127/03 e revoca tale delibera.

1.3.6 **Deliberazione n. 138/04**

La Deliberazione n. 138/04, **con le modifiche apportate dalle delibere n. 192/04, n. 249/05, n. 108/06 e n. 17/07**, definisce i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei relativi codici di rete. In tale ambito, sono peraltro introdotti alcuni obblighi/modifiche di rilievo inerenti all'attività di trasporto. In particolare, tali novità riguardano:

- ❑ L'introduzione di oneri informativi a favore dell'impresa di trasporto da parte delle società di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita, così come definiti dall'art. 10.3 della suddetta delibera;
- ❑ La modalità di allocazione dei quantitativi di gas tra i diversi utenti presenti su un punto di riconsegna della rete di trasporto che serve reti di distribuzione;
- ❑ La modifica della disciplina dei trasferimenti di capacità;
- ❑ La definizione dei profili di prelievo standard per l'allocazione dei volumi di gas nei punti di interconnessione tra rete di distribuzione e rete di trasporto (deliberazione n.17/07).

1.3.7 **Deliberazione n. 166/05**

La Deliberazione n. 166/05, aggiornata con le successive modifiche introdotte dalle delibere n. 32/06, n. 50/06, n. 168/06, n. 192/06 e n. 45/07, ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, con decorrenza dall'anno termico 2005-2006.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi riconosciuti all'impresa di trasporto per lo svolgimento della propria attività, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La Deliberazione disciplina altresì:

- ❑ la modalità di formulazione tariffaria per le nuove imprese di trasporto che vengono a costituirsi durante il secondo periodo di regolazione;
- ❑ le riduzioni tariffarie riconosciute nei casi di avviamento di nuovi punti di riconsegna (delibere n° 144/04, 05/05) e nei casi di capacità conferite ai punti di riconsegna a servizio di forniture interrottibili;
- ❑ i casi di punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta (Deliberazione n° 06/05).

1.3.8 **Deliberazione n. 185/05**

La Deliberazione contiene disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, disciplinando in particolare:

- ❑ La misurazione dei parametri di qualità del gas naturale e il monitoraggio di tale attività;
- ❑ La registrazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività sopradette e i tempi e modi di comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

1.3.9 **Deliberazione n. 147/19**

La Deliberazione riforma il processo di conferimento ai punti di uscita della rete di trasporto che alimentano reti di distribuzione (city-gate / PDI); in particolare, riconosce ad Acquirente Unico un ruolo fondamentale circa:

- ❑ le modalità di determinazione del Prelievo Convenzionale Massimo (PCMPdR);
- ❑ le modalità di determinazione della Capacità di Trasporto Convenzionale (CTCPdR) al fine di poter consentire all'impresa di trasporto di conferire all'UdB la capacità di trasporto funzionale alla fornitura dei PdR dallo stesso serviti.

Alle capacità conferite secondo la nuova disciplina non si applicheranno i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione 137/02.

1.3.10 Deliberazione n. 139/23

La Deliberazione contiene i criteri di regolazione tariffaria adottati per il servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT, 2024-2027), in esito al procedimento avviato con deliberazione 23 dicembre 2021, 617/2021/R/gas.

1.3.11 Deliberazione n. 512/21 e s.m.i.

La deliberazione approva la "Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)", che definisce responsabilità e perimetro delle attività di metering e meter reading, requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, predefiniti livelli di qualità del servizio, un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio e un sistema di monitoraggio dei requisiti e del rispetto dei livelli di qualità.